

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 19.30, presso i locali sociali siti in Via Rosario Pirrello n. 57 90034 Corleone (PA), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Sviluppo e Lavoro.

Sono presenti i signori soci:

- RIGOGLIUSO GIOVANNI, nato a Corleone (PA) il 07 (sette) novembre del 1978 (millenovecentosettantotto) codice fiscale RGGGNN78S07D009R, residente a Corleone in Via F.sco Crispi n.81 (CIE n.CA34924FD)

- LUPO GIOVANNI, nato a Corleone il giorno 20 (venti) febbraio 2002 (duemiladue) Codice Fiscale LPUGNN02B20D009B, residente in Corleone in Via del Rosmarino snc, (CIE N. CA75015DK)

- SAVONA SALVATRICE, nata a Prizzi (Pa) il 23 (ventitre) gennaio del 1975 (millenovecentosettantacinque) codice fiscale SVNSVT75A63H070W e residente a Corleone in via F.sco Crispi n. 81 (CIE n. CA55723JD)

- LUPO GAETANO, nato a Corleone (PA) il 21(ventuno) febbraio del 1972 (millenovecentosettantadue) codice fiscale LPUGIN72B21D009K e residente a Corleone in Via del Rosmarino snc, (CIE n.CA28710UX)



[Handwritten signatures]

- TROMBATURI ANTONINO, nato a Corleone (PA) il 28 (ventotto) agosto del 1997 (millenovecentonovantasette) codice fiscale TRMNN97M28D009F e residente a Corleone in Vicolo Dietro Grazia n. 14 (C.I. n. AY4382376);

- CORATO BERNARDINA, nata a Corleone (PA) il 24 (ventiquattro) marzo del 1977 (millenovecentosettantasette) codice fiscale CRTENR77C64D009N e residente a Corleone in Via Savona (C.I. n. AV8105855)

per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Trasformazione della associazione in Ente del Terzo settore;

2) Integrale riformulazione dello statuto;

3) Nomina del nuovo consiglio direttivo.

All'ora su indicata assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del consiglio direttivo, sig. Rigogliuso Giovanni il quale constata e dà atto:

a) che sono presenti tutti i soci e precisamente i signori RIGOGLIUSO GIOVANNI, SAVONA SALVATRICE, LUPO GAETANO, LUPO GIOVANNI, TROMBATURI ANTONINO, CORATO BERNARDINA

b) che è presente l'intero consiglio Direttivo nelle persone di RIGOGLIUSO GIOVANNI (presidente),



2
* LG RM A h b

SAVONA SALVATRICE (vicepresidente), LUPO GIOVANNI
(consigliere).

Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto regolarmente costituita l'assemblea e apre la seduta. Il Presidente espone i motivi che rendono necessaria la trasformazione dell'Associazione in Ente del Terzo settore e la conseguente riformulazione dell'intero statuto.

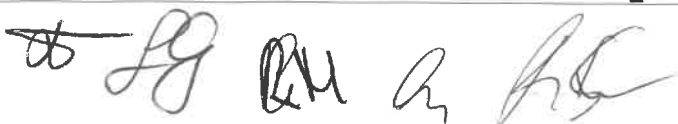
Espone quindi il contenuto del nuovo statuto sociale, già prima d'ora portato a conoscenza dei soci, e le novità in esso inserite rispetto alla precedente formulazione, commentando le modifiche apportate al vecchio testo.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, come accerta il Presidente, DELIBERA:

1) di trasformare l'associazione SVILUPPO E LAVORO in associazione del Terzo settore, con la denominazione "SVILUPPO E LAVORO - ETS";

2) di riformulare lo statuto, approvando il testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

3) di nominare per il prossimo triennio, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, il consiglio direttivo in persona di:



1) Lupo Gaetano, presidente

2) Lupo Giovanni, vice-presidente

3) Rigogliuso Giovanni, consigliere

I suddetti accettano le rispettive cariche e dichiarano di avere presentato all'Associazione la dichiarazione di cui al primo comma dell'art.2383 c.c. (inesistenza a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione europea), dichiarazione che ora confermano.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 21.00.

F.to:

Rigogliuso Giovanni

Savona Salvatrice

Lupo Giovanni

Lupo Gaetano

Trombaturi Antonino

Corato Bernardina

Rigogliuso L

Savona Salvatrice

Lupo Giovanni

Lupo Gaetano

Trombaturi Antonino

Corato Bernardina



h

h LG RM R h 2

All. "A"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la denominazione "SVILUPPO E LAVORO ETS" con sede legale nel Comune di Corleone (PA), Via Rosario Pirrello n.57 e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, e/o di mutualità e/o di produzione e/o scambio di beni e/o servizi, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, come previsto dall'art.5 del CTS:

1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

★ LG T.A. *[Signature]*



129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:
mediante lo svolgimento di attività tendenti alla
promozione della salute, alla prevenzione, alla
riabilitazione fisica e al supporto delle persone
con problemi di disabilità o di emarginazione con-
dizionanti lo stato di salute, anche mediante la
gestione di strutture, centri di riabilitazione e
comunità alloggio e servizi di assistenza domici-
liare, quali ADI (Assistenza Domiciliare Integra-
ta), SAD (Servizi Assistenza Domiciliare), SET
(Servizi Educativi Territoriali), SED (Servizi Edu-
cativi Domiciliari) e HCP (Home Care Premium).
(Art. 5 lett. c CTS);

2) educazione, istruzione e formazione professio-
nale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività cultu-
rali di interesse sociale con finalità educativa:
attraverso la organizzazione e gestione di corsi,
interventi e servizi di formazione professionale e
praticantato, organizzazione di convegni, dibattiti
e seminari (Art. 5 lett. d CTS);

3) Ricerca scientifica di particolare interesse
sociale: attraverso l'organizzazione di screening
medici per favorire la prevenzione medica e soste-



LG TA A B R

nimento della ricerca scientifica con apposite raccolte di fondi (Art. 5 lett. h CTS);

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso: mediante organizzazione di viaggi di interesse sociale e gestione di strutture turistiche, case vacanze e agriturismo (ai sensi dell'art. 5 lett. k CTS);

5) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa: mediante organizzazione di incontri con esperti per sensibilizzare i ragazzi verso il fenomeno del bullismo al fine di prevenirlo attraverso percorsi formativi di arricchimento culturale (ai sensi dell'Art. 5 lett. 1 CTS);

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106:(ai sensi dell'Art. 5 lett. p CTS);

LG TA

7) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti: attraverso gestione di strutture di prima accoglienza e organizzazione di incontri, corsi di istruzione, attività ludiche e ricreative, tendenti all'integrazione sociale dei migranti (ai sensi dell'art. 5 lett. r CTS);

8) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni: mediante lo svolgimento di attività che, grazie all'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, realizzino azioni di rilevanza sociale, sanitaria e educativa nei confronti di persone interessate da disagi di natura fisica, psico-fisica e/o a rischio di esclusione sociale (ai sensi dell'art. 5 lett. s CTS);

9) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: mediante organizzazione di gare di ogni tipo, gestione di strutture sportive e centri di avviamento allo sport e corsi di formazione professionale per contribuire alla diffusione degli sport e delle attività polisportive (ai sensi dell'art. 5 lett. T del CTS);

10) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge



* LG TA R L L

19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,
o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma dell'articolo 5 del CTS:

in particolare attraverso attività di sostegno del-
le famiglie e degli anziani che Si trovino in con-
dizioni economiche disagiate e mediante la raccolta
e/o l'acquisizione di alimenti e di beni di prima
necessità, anche con collette alimentari, da donare
a persone e/o famiglie svantaggiate o bisognose (ai
sensi dell'Art. 5 lett. u CTS);

11) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati
o di beni confiscati alla criminalità organizzata:
mediante iniziative tendenti al riutilizzo dei sud-
detti beni con lo svolgimento di attività sociali
di ogni genere (ai sensi dell'Art. 5 lett. z CTS).

L'associazione si rivolge a tutti coloro che, inte-
ressati alla realizzazione delle finalità istitu-
zionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate ad eccezione di quelle stru-
mentali od accessorie a quelle statutarie, in quan-
to integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6
CTS, attività diverse da quelle di interesse gene-



LG TA

rale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare può organizzare spettacoli, eventi, manifestazioni sportive anche di carattere ricreativo.

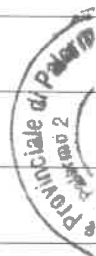
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividano le finalità della stessa e che siano in grado di partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che deve contenere:



LG TA h h S

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale per le persone fisiche, la denominazione, il codice fiscale e la sede legale per gli Enti, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

Handwritten signature and initials: LG TA R L S

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strutturalmente limitativi di diritti o a termine.

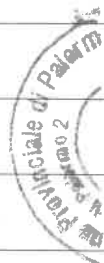
ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

LG TA



- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che

contravviene gravemente agli obblighi del presente

Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle

deliberazioni degli organi associativi, oppure

arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso

dall'associazione mediante deliberazione adottata

dall'Organo di amministrazione con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. La deliberazione di esclusione

dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato

che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comuni-

care in forma scritta la sua decisione all'Organo



LG TA R R L

di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, an-



Handwritten signature and initials: LG TA R p 2

che in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, o inviata per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni

* LG TA R L S

dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; de-
libera lo scioglimento, la trasformazione, la fu-
sione o la scissione dell'associazione; delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua com-
petenza. Delibera inoltre sulle disposizioni
relative alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima con-
vocazione con la presenza della metà più uno degli
associati presenti, in proprio o per delega, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e
l'approvazione delle disposizioni relative alla de-
voluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione

✱ LG TA *[signature]*



L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;



LG TA R F S

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

* LG TA M h S

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di legge (art.30 CTS).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

LG TA

alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 -Revisione legale dei conti

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti

* LG TA 



nell'apposito registro al ricorrere dei presupposti di legge (art.31 CTS).

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Bilancio di esercizio

Al verificarsi dei presupposti di legge l'associazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno(art.13).

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.



LG TA h h 2

ART. 15 - Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi dei presupposti di legge

l'associazione deve depositare e pubblicare il bilancio sociale (art.14, comma 1, CTS).

Al verificarsi dei presupposti di legge

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art.14, comma 2, CTS).

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati, tenuto a cura

dell'Organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a

cura dell'Organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art.17 CTS).



22
LG TA h h 2

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede legale e/o il depositario delle scritture contabili, in seguito a specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.

17 CTS.

LG TA R JS

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 CTS.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - Rinvio



Handwritten signature and initials: LG TA R A L

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to:

Rigogliuso Giovanni

Savona Salvatrice

Lupo Giovanni

Lupo Gaetano

Trobaturo Antonino

Corato Bernardina

R. L.

Savona Salvatrice

Lupo Giovanni

Lupo Gaetano

Trobaturo Antonino

Corato Bernardina



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 - Sportello di Corleone

REGISTRATO IL 09/04/2025 AL N. 427 SERIE 32

(Dott. Biagio Massimo L'Ala)*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

[Signature]

09 APR. 2025



** LG TA h h 2*